

IL 16 GIUGNO SCADE IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DELL'ACCONTO

La nuova IMU non presenta novità rispetto all'anno 2021

Sono confermate le regole per il pagamento dell'imposta in due rate, ossia 16 giugno per l'acconto e 16 dicembre per il saldo.

Il versamento può essere effettuato in acconto (50% dell'importo dovuto) oppure in un'unica soluzione (100% dell'importo dovuto).

L'imposta è a carico del proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, dal superficiario, dell'enfiteuta, del locatario finanziario. E' dovuta per l'anno solare proporzionalmente alla quota di proprietà.

RESIDENTI ESTERO: Dal 2021, con la Legge di bilancio 2021, art. 1 comma 48 – Legge 30 dicembre 2020, n. 178, a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo non locata o data in comodato d'uso, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia l'IMU è applicata nella misura della metà.

ALIQUOTE DA APPLICARE (Deliberazione C.C. n. 12 del 12/04/2022)

0,35%	abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze
0,00%	fabbricati rurali ad uso strumentale
0,00%	fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
0,76%	fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/1
0,60%	immobili di fatto utilizzati per attività produttive (attività artigianali, commerciali, industriali e fabbricati utilizzati per l'attività di libero professionista), con esclusione dei fabbricati classificati nel gruppo catastale D
0,46%	unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale
0,60%	unità immobiliare concessa in comodato gratuito dal 7) soggetto passivo ai parenti in linea collaterale di secondo grado (fratelli) che la utilizzano come abitazione principale
0,76%	abitazioni diverse dalla prima casa, affittate con regolare contratto, utilizzate dal soggetto locatario e dalla propria famiglia come abitazione residenziale
0,76%	fabbricati non utilizzati appartenenti alle categorie A10, C1 e C3
0,96%	fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti:
0,96%	Aree fabbricabili
0,50%	Terreni agricoli

Nessuna variazione dei valori delle aree edificabili rispetto all'anno 2021

Il versamento deve essere effettuato mediante mod. F24 indicando il codice catastale del Comune "F272"

Il versamento minimo complessivo per cui ciascun soggetto passivo è tenuto al pagamento è pari a € 10,00